

STATUTO

OPERA SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT VIA XX SETTEMBRE 126

Numero REA: AT - 74891

Codice fiscale: 01040920058

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO *C)* ALL'ATTO
N. *2862* DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una società cooperativa denominata "**OPERA soc. coop. sociale**". La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede in Asti e potrà istituire una sede amministrativa diversa dalla sede legale; l'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano.

ART. 3 - DURATA

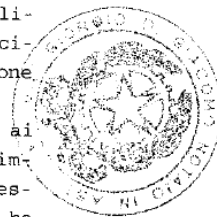
La Società ha la durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recedere dei soci dissenzienti.

ART. 4 - SCOPI

La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

In particolare, la cooperativa, nell'intento di assicurare ai propri soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nell'ambito delle leggi e del presente statuto, ha come scopo la gestione e l'organizzazione di attività:

- 1) di fornitura di servizi nel settore della prevenzione, dell'assistenza e della sicurezza sociale; in relazione all'assistenza socio sanitaria ed educativa, così come previsto all'art. 1 punto a) della Legge 381/91, la Cooperativa potrà gestire a titolo esemplificativo stabilmente o temporaneamente in proprio o in conto terzi, mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e/o privati:
- a) attività e servizi di riabilitazione;
- b) centri diurni o notturni residenziali di accoglienza e socializzazione;
- c) servizi domiciliari e territoriali sia di assistenza infermieristica che socio sanitaria, sostegno, riabilitazione e animazione effettuati presso la famiglia, presso la scuola, in altre strutture di accoglienza o sul territorio;
- d) comunità alloggio per minori portatori di handicap, malati psichiatrici, anziani, tossicodipendenti, alcolisti;
- e) case di riposo per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti;
- f) attività di formazione e consulenza tramite la realizzazione di ricerca e studio nell'ambito dell'handicap, della sicurezza sociale, della devianza giovanile, della tossicodipendenza e dell'emarginazione in genere;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

g) attività di promozione, divulgazione e informazione nel campo della sicurezza sociale, mediante l'utilizzo di mass media in genere;

h) attività di sensibilizzazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

i) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

l) attività sanitarie nell'ambito del trasporto sanitario e della residenzialità in strutture ad elevata intensità assistenziale;

m) ambulatori in cui si erogano prestazioni sanitarie;

Le attività sanitarie di cui sopra sono rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio assistenziali e, in via prioritaria, finalizzate alla tutela e supporto degli anziani, dei minori e dei cittadini in stato di disagio psichico fisico e sensoriale, nell'ambito di specifici progetti assistenziali;

n) attività di gestione di servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione;

o) attività inerenti la riabilitazione, il mantenimento psico-fisico ed il sostegno psicologico professionale.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro:

1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari, ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società consorzi di Garanzia Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussioni.

5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonchè adottare

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali modifiche ed integrazioni

6) aderire a Consorzi ed a Società consortili.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per le raccolte dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17/2/1971 n. 127 e successive modificazioni.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 - NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche interessate agli scopi sociali della Cooperativa. Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

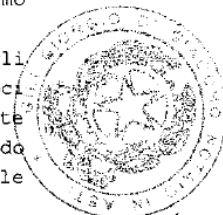
Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori siano essi persone fisiche o giuridiche ai quali spetta una remunerazione, per la ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla Legge del 31.01.92 N. 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Possono inoltre essere soci i volontari, che prestano la loro attività gratuitamente: i soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. In materia di lavoro, ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge vigenti per il lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione della norma in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni dei soci volontari verranno disciplinate da un regolamento interno approvato e concorde con le disposizioni della Legge 381/91.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che hanno interessi contrastanti o in concorrenza con la cooperativa.

E' prevista la costituzione di un fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale come disposto dall'Art. 4 Legge 59/92.

ART. 6 - AMMISSIONE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, la domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale;

2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;

3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere.

I soci sovventori dovranno, oltre agli obblighi specificati nei precedenti punti, indicare il periodo minimo di permanenza nella società, periodo prima del quale non potranno cedere le azioni nominative trasferibili sottoscritte.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e del regolamento in ogni sua parte.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 7 - ADEMPIMENTI NUOVI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre all'intero importo delle azioni sottoscritte, una somma di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della capitale sottoscritto o del relativo sovrapprezzo deve essere effettuato al momento dell'iscrizione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) almeno la quinta parte dell'importo all'atto dell'ammissione;

b) la restante parte, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali aumenti di capitale deliberati dall'organo competente, durante la vita della società, sottostanno alle disposizioni di cui sopra. Le somme versate per tassa di ammissione si intendono versate a fondo di riserva ordinario.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

Aderendo alla società i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamen-

ti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali:

- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio, salvo quanto disposto per il socio sovventore; in particolare il socio dovrà partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche; il socio dovrà dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) ad accedere ai servizi prestati dalla società;
 - d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.
- Salvo quanto previsto per i soci sovventori.

ART. 9 - LIMITE DI ETÀ - SOCI ONORARI

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità al lavoro possono diventare soci onorari della cooperativa previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Qualora consentito dalla legge il socio-lavoratore di età pensionabile potrà, a sua richiesta, proseguire l'attività lavorativa entro i limiti dell'eventuale legge.

Anche persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa possono diventare soci onorari previa delibera dell'assemblea ordinaria.

I soci onorari partecipano alle assemblee con diritto alla discussione e alle impugnazioni di delibere illegali; possono insomma esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di socio, fatta eccezione di quelli di cui la legge e lo statuto espressamente li priva.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - RECESSO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, salvo quanto previsto per il socio sovventore. Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il socio può recedere anche quando egli considera la prosecuzione del rapporto sociale non più compatibile o coerente con i propri interessi. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con il preavviso previsto dal Regolamento/i interno.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 11 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione, può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordini tra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrenza con quella del-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

la Società;

d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento interno previsto dall'art. 33, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società e/o nei confronti dei comitenti della società;

f) il cui comportamento, indipendentemente da una specifica colpa o inadempimento, non è considerato compatibile o coerente con gli interessi della cooperativa.

Salvo quanto previsto per i soci sovventori.

ART. 12 - DECESSO

Nel caso di decesso di un socio, la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purché questi abbiano i requisiti per l'ammissione.

Essi entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del Cod. Civ.

Nel caso di trasferimento per causa di morte, a qualsiasi titolo, di una quota a più persone, queste devono designare un unico titolare, il quale sarà considerato dalla società unico proprietario della partecipazione anche agli effetti del diritto di voto, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della persona designata come nuovo titolare.

ART. 13 - RIMBORSO DELLE AZIONI

La liquidazione della partecipazione del socio receduto, escluso o agli eredi o legatari del defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo in misura - però mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i 180 (centoottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le somme per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde, per un anno dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti del capitale sottoscritto e non versato, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

Salvo quanto previsto per il socio sovventore.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali dal valore nominale ciascuna pari ad Euro 26, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge, nonché dalle azioni nominative trasferibili sottoscritte dei soci sovventori del valore nominale ciascuna pari ad Euro 26; la cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art. 17 e con azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- e) da qualunque liberalità venga fatta a favore della società;
- f) dal fondo per lo sviluppo, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale come previsto dall'art. 4 della Legge n. 59/92.

ART. 15 - CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

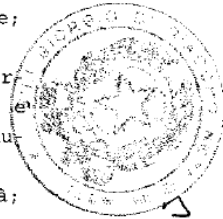
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 17 - BILANCIO ANNUALE - RISTORNI

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità



Origine

Stefano

prevalente .

e) l'eventuale rimanenza può essere destinata a formare un fondo di riserva straordinario;

f) in deroga a quanto sopra l'Assemblea può sempre deliberare di assegnare tutti gli utili a riserva ordinaria, salvo quanto previsto dalla precedente lettera b).

Durante la vita della Società è vietato ripartire le riserve tra i soci. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

ART. 18 - PRESTITI DEI SOCI

L'assemblea a norma della vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

TITOLO IV

ART. 19 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, qualora sia previsto dalla legge o nominato dall'assemblea dei soci
- d) il controllo contabile

A) ASSEMBLEA

ART. 20 - FORME, TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla

sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni assunte in conformità della legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun socio con prova di ricevimento e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare - col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti - la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

La convocazione dell'assemblea per la nomina degli organi sociali deve effettuarsi mediante avviso con lettera semplice, con prova di ricevimento, a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale almeno sessanta giorni prima dell'adunanza.

ART. 21 - ASSEMBLEA ORDINARIA



L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.

ART. 22 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

ART. 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta, e può rappresentare altri soci in numero comunque non superiore a 2 (due) impediti di intervenire all'assemblea per malattia o per temporanea assenza dalla propria sede.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio, espressamente indicandone il nome; la rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci o dipendenti della società.

Per quanto riguarda i voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale. Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative o suoi organismi periferici.

ART. 24 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci

presenti e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello stato, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 1/2 dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero, all'inizio del mandato triennale. La nomina dei consiglieri avverrà mediante presentazione di lista. Le liste potranno essere presentate:

- a) dal Consiglio di amministrazione in carica;
- b) da tanti soci che rappresentino almeno il 30% dei soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci.

Nel caso sub b) i soci dovranno personalmente apporre la loro firma alla presenza di un amministratore - o di un suo delegato - presso la sede legale o presso il luogo di lavoro; la sottoscrizione della lista non è delegabile a terzi; le liste dovranno, a pena di inammissibilità, contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri.

Nel caso sub a) e su b) le liste dovranno essere depositate presso la sede legale almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea. In caso di presentazione di più liste ogni socio potrà votare solo per una lista.

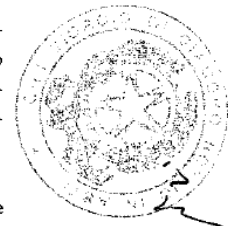
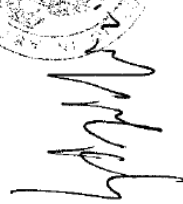
L'assemblea voterà a maggioranza e risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che avrà riportato più voti.

In caso di mancata presentazione di liste, l'assemblea nominerà a maggioranza coloro che decideranno di presentarsi come candidati.

Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione anche i soci sovventori, la maggioranza degli amministratori deve essere però costituita da soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente e il Vicepresidente; per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costituito della società.

ART. 26 - DURATA IN CARICA

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea



convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In qualunque tempo i suoi membri possono essere revocati dall'assemblea. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società. Il compenso verrà determinato dall'assemblea ordinaria. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 27 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

ART. 28 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi e dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone i poteri e le mansioni.

ART. 29 - RINUNCIA, DECADENZA, SCADENZA

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono, la qualità di socio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 30 - PRESIDENTE, POTERE DI RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo ad un consigliere designato dal Consiglio.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 31 - COMPOSIZIONE, DURATA

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

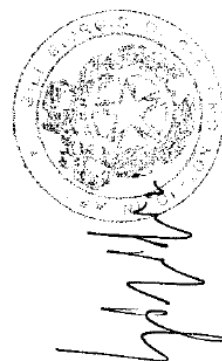
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 32 - CONTROLLO CONTABILE

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.



TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 33 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali lavoratori della società.

Il regolamento interno sarà predisposto in base alle nuove normative previste dalla legislazione vigente e successive modifiche ed integrazioni. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie .

ART. 34 - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SOCIO

La posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "Lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario".

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali, fiscali previste dalle vigenti leggi.

La retribuzione sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione che terrà conto anche della situazione economica della cooperativa.

ART. 35 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 36 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme